



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 28	
Soggetta invio capigruppo	☐
Trasmessa al C.R.C.	☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA, AVOLASCA, CASACO, MONTEGIOCO E MONTEMARZINO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
PATRUCCO CESARE	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente
CASSINO CRISTINA	Assente
ALVIGINI GIULIO	Assente
BASTITA MARIO	Assente
ARENZANI RICCARDO	Presente
MOGLIAZZA MAURO	Presente
LANFREDI SABRINA	Assente
PISACCO FRANCESCA	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GROSSO D.SSA GABRIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- nei Comuni di Avolasca, Casasco, Montegioco e Montemarzino non sono presenti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e parte degli alunni residenti in questi Comuni frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria site nel Comune di Garbagna;
- occorre assicurare il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel comune di Garbagna;
- i Comuni di Garbagna, Avolasca e Montegioco assicurano il servizio di trasporto scolastico con propri mezzi e personale;

RITENUTO di formalizzare il rapporto che si è instaurato tra le Amministrazioni interessate mediante sottoscrizione di apposita convenzione vigente fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018;

PRESO ATTO che:

- il servizio di trasporto scolastico rientra nei compiti istituzionali dei Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997 – art. 3, lett. c) prevede che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune previa stipula di apposita convenzione tra i Comuni medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- è acclarata la possibilità che, in merito al servizio di trasporto scolastico, alunni residenti in un territorio frequentino le scuole del territorio vicino;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto n. 3 (modalità di gestione dei servizi) del D.lgs. 267/2000

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE per i motivi di cui in premessa l'allegato schema di convenzione (composto da n. 8 articoli) tra i Comuni di Garbagna, Avolasca, Casasco, Montegioco e Montemarzino, relativa al servizio di trasporto scolastico da effettuarsi fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 28 del 30.09.2017

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
GARBAGNA, AVOLASCA, CASACO, MONTEGIOCO E
MONTEMARZINO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI
RISPETTIVI TERRITORI

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grosso D.ssa Gabriella

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Canevaro Alessandra

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA, AVOLASCA, CASASCO, MONTEGIOCO E MONTEMARZINO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI.

L'anno duemiladiciassette, addì ----- del mese di -----

Tra

Il Comune di Garbagna, rappresentato dal Sindaco, Fabio Semino, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza della Chiesa n. 4 a Garbagna;

Il Comune di Avolasca, rappresentato dal Sindaco, Walter Raimondi, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via del Municipio n. 4 ad Avolasca;

Il Comune di Casasco, rappresentato dal Sindaco, Enrico Mandirola, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via Roma n. 1 a Casasco;

Il Comune di Montegioco, rappresentato dal Sindaco, Ireneo Fornasari, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Frazione Palazzo n. 20 a Montegioco;

Il Comune di Montemarzino, rappresentato dal Sindaco, Claudio Marazzi, via IV Novembre n. 9 a Montemarzino;

PREMESSO che:

- nei Comuni di Avolasca, Casasco, Montegioco e Montemarzino non sono presenti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e parte degli alunni residenti in questi Comuni frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria site nel Comune di Garbagna;
- occorre assicurare il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel comune di Garbagna;
- il servizio di trasporto scolastico rientra nei compiti istituzionali dei Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- I Comuni di Garbagna, Avolasca e Montegioco dispongono di scuolabus propri e di personale comunale adibito al servizio di autista scuolabus e svolgono regolarmente il servizio per i propri alunni residenti;
- l'art. 3 del D.M. del 31.01.1997 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 27/02/1997) e la circolare del Ministero dei Trasporti dell'11 marzo 1997 n. 23 prevedono che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel territorio di un altro Comune previa stipulazione di apposita convenzione tra i Comuni medesimi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all'accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, è opportuno promuovere una rete di reciproche collaborazioni tra Comuni al fine di affrontare, con efficienza, efficacia e razionalità le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;
- è altresì opportuno, nell'interesse collettivo e per la maggiore funzionalità del servizio di trasporto scolastico, formalizzare la cooperazione tra i Comuni interessati, approvando uno schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000 che disciplini i rapporti tra i Comuni aderenti;
- le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico intercomunale tra i Comuni di Garbagna, Avolasca, Casasco, Montegioco e Montemarzino in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria aventi sede nel Comune di Garbagna.

Art. 2 – Finalità

La gestione del servizio ha come finalità quello di assicurare il trasporto scolastico, nel rispetto degli accordi di cui alla presente convenzione, a favore degli alunni frequentanti gli istituti scolastici siti in Comune di Garbagna, in quanto i Comuni di Avolasca, Casasco, Montegioco e Montemarzino non possono effettuare tale servizio;

Art. 3 – Comune Capofila

Il Comune di Garbagna viene individuato quale comune capofila della convenzione.

Art. 4 – Criteri organizzativi del trasporto

Il Comune di Garbagna provvederà con il proprio mezzo ed il proprio personale al trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria sita in Comune di Garbagna, residenti sia sul proprio territorio che, a seconda delle esigenze organizzative del servizio, nei Comuni di: Avolasca, limitatamente alle Frazioni Grua, Baiarda e Oliva;

Casasco, limitatamente al Capoluogo;

Montegioco, limitatamente al Capoluogo;

Montemarzino, limitatamente alla Frazione Segagliate.

I tragitti e il numero degli alunni trasportati potranno subire cambiamenti nel corso dell'anno scolastico in accordo tra le parti della presente convenzione, sentiti gli autisti dei mezzi.

La convenzione opera anche in caso di servizi di trasporto degli alunni per attività didattiche, da espletarsi al di fuori della sede scolastica.

In tal caso l'Amministrazione comunale cui l'istituzione scolastica ha inoltrato la richiesta può avvalersi dei mezzi e del personale degli altri enti aderenti alla presente convenzione, previa richiesta da formularsi con congruo anticipo.

Ogni Amministrazione comunale valuterà, in base alle proprie esigenze di servizio, la possibilità di mettere a disposizione personale e mezzi.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione viene stipulata per l'anno scolastico 2017/2018, senza possibilità di tacita proroga. La stessa potrà essere rinnovata con apposite manifestazioni di volontà espresse dai Comuni convenzionati con deliberazioni dei rispettivi consiglio comunali.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Ogni Comune della convenzione applica agli utenti del servizio la tariffa autonomamente stabilita (ove prevista), gestendone le modalità di riscossione.

Ogni Utente dello scuolabus di Garbagna provvederà a versare la retta dovuta direttamente al Comune che effettua il servizio (Comune di Garbagna).

Art. 7 – Recesso e responsabilità

Le parti contraenti possono recedere dal presente accordo allorché vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno portato alla stipula della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della data in cui si intende far cessare il servizio.

I Comuni convenzionati sono responsabili dello scrupoloso rispetto della normativa di legge in materia di trasporto scolastico e di sicurezza dei trasportati.

Art. 8 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri, con cadenza da stabilirsi di comune accordo, dei responsabili del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio convenzionato e la risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **09.10.2017** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2017

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 09.10.2017

Il Segretario Comunale